

Messaggio 1679

Concernente la modificazione della legge 25 giugno 1958 istitutiva dell'Azienda elettrica ticinese e della legge 12 dicembre 1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

Il 25 giugno 1958 il Gran Consiglio ha votato la legge istitutiva dell'Azienda elettrica ticinese (AET), il cui disegno era stato presentato dal Consiglio di Stato con messaggio del 25 ottobre 1957.

Il nuovo ente pubblico ha iniziato la sua attività il 1. ottobre 1959, giorno in cui l'Atel ha consegnato al Cantone gli impianti della Biaschina e del Tremorgio in esecuzione delle decisioni del Gran Consiglio del 19 febbraio 1958, che aveva rifiutato sia la concessione per un nuovo impianto della Biaschina, sia il rinnovo della concessione scaduta chiesto subordinatamente, e del 23 dicembre 1958, che aveva deciso che gli impianti sarebbero stati utilizzati in proprio dallo Stato tra mite l'AET.

L'AET ha dovuto fronteggiare all'inizio gravi difficoltà per l'inserimento nel mercato ticinese dell'energia in condizioni di concorrenza particolarmente aspre, per l'esistenza di numerosi vincoli e per la diffidenza nata con le accese polemiche che avevano preceduto la fondamentale decisione sulle sorti dell'impianto della Biaschina. Queste difficoltà sono state tuttavia superate e l'AET è andata progressivamente consolidandosi. Non è dubbio che l'assunzione dell'impianto del Piottino, che avverrà, a dipendenza della decisione del Gran Consiglio del 18 gennaio 1967, con effetto al 1. maggio 1972, ne segnerà un sensibile rafforzamento.

Le difficoltà della fase iniziale hanno dato luogo a vivaci discussioni in Gran Consiglio. Queste discussioni sono state alimentate dai contrasti sorti nell'opinione pubblica sulle soluzioni prospettate per taluni importanti problemi di distribuzione. Significativo è stato il contrasto sul progetto di convenzione tra il Comune di Locarno e la Società Elettrica Sopracenerina per la fornitura di energia a quel Comune, approvato poi in votazione popolare il 12 aprile 1964.

Un'interpellanza è stata deposta su questo oggetto da vari deputati primo firmatario l'on. Galli il 27 maggio 1963. L'interpellanza è stata sviluppata il 11 novembre 1963 nel corso del dibattito sulla gestione 1962 dell'AET, con una vivace critica alla protezione di zona concessa dall'AET alla Sopracenerina per i Distretti di Locarno e di Vallemaggia.

Nella sua risposta il Consigliere di Stato on. Zorzi, ricordate le difficoltà iniziali dell'AET, ha rilevato che purtroppo la situazione del Locarnese era di inferiorità, nel campo della produzione e della fornitura di energia elettrica, rispetto alla situazione del Luganese e del Bellinzonese. Dopo aver affermato che l'AET può fornire solo ad aziende di larga distribuzione, se non si vuole alterarne la funzione, il rappresentante del Consiglio di Stato ha constatato che purtroppo non esistevano a quel momento le premesse per la costituzione di un'azienda consortile del Locarnese. Perciò l'AET ha concluso un accordo con la Sopracenerina che accanto al riconoscimento di zona impegno dell'AET di non fornire direttamente energia a Comuni o enti situati nella zona sud di distribuzione della Sopracenerina (Distretti di Locarno e Vallemaggia) contiene clausole che dovrebbero garantire al Locarnese un ordinamento tariffario non sfavorevole rispetto alle altre regioni del Cantone e garantire prelievi di energia dall'AET.

Subito dopo la risposta dell'on. Zorzi, nella stessa seduta dell'11 novembre 1963, dopo un altro intervento critico dell'on. Scacchi, i deputati on.li Galli, Coppi, Del Notaro, Ongaro, Pessi, Pirovano e Scacchi hanno presentato, trasformando l'interpellanza, una mozione con la quale

invitavano il Consiglio di Stato a studiare e a sottoporre sollecitamente al Gran Consiglio le misure legislative o amministrative atte a permettere un efficace e tempestivo intervento delle Autorità cantonali (Gran Consiglio e Consiglio di Stato) per una funzionale impostazione e direzione di tutta la politica idroelettrica del Cantone. I mozionanti definivano inoltre implicito il postulato che, in attesa delle decisioni definitive dell' Esecutivo e del Legislativo cantonali, il Consiglio di Stato farà tutto quanto in suo potere per impedire qualsiasi atto (in particolare ogni riconoscimento di protezione di zona) tale da compromettere l' attuazione della futura politica idroelettrica del Cantone, specie in vista del suo adeguato inserimento nel quadro della prevista programmazione.

Con risoluzione 21 maggio 1964 il Consiglio di Stato, richiamati la mozione dell' on. Galli e confirmatari, le domande pendenti per la partecipazione a impianti, i dibattiti in Gran Consiglio specie sulla protezione di zona di distribuzione, ha deciso la costituzione di una Commissione extraparlamentare avente il compito di esaminare il problema della partecipazione di Comuni e industrie a nuovi impianti dell' AET e il problema della distribuzione dell' energia. Sono stati chiamati a far parte della Commissione: Guglielmo Canevascini (deceduto nel luglio 1965), Ugo Sadis, Franco Maspoli, Fernando Pedrini, Luigi Del Pietro, Plinio Verda, Giovanni Lombardi, Graziano Papa, Edmondo Vicari, Alberto Lepori (entrato in Consiglio di Stato nel febbraio 1968), Carlo Pini, Antonio Snider, Carlo Marti, Bixio Celio (entrato in Consiglio di Stato nel novembre 1965), Diego Scacchi, Mario Gervasoni ed Edoardo Catenazzi.

La Commissione ha potuto iniziare la sua attività solo nel gennaio 1965. Dopo un esame preliminare è stata decisa la costituzione di due Sottocommissioni per lo studio separato dei due problemi posti alla Commissione. Si è immediatamente avvertito che estremamente ardua si presentava la soluzione del secondo problema. Pertanto più lunghi e complessi sono stati i lavori della seconda Sottocommissione. Le proposte dei due gruppi di lavoro sono state esaminate dal plenum della Commissione, che nei primi mesi del 1967 ha presentato le sue conclusioni. Data la delicatezza della materia e le possibili conseguenze sui compiti e l' attività dell' AET il Consiglio di Stato ha ritenuto di chiedere al Consiglio d' amministrazione dell' azienda di Stato di pronunciarsi.

Il Consiglio d' amministrazione, dopo un' approfondita discussione, ha concluso nel senso di condividere le proposte commissionali e di raccomandarne l' accettazione al Consiglio di Stato. Nel frattempo si è pronunciata sull' oggetto anche la Commissione consultiva per la programmazione economica. Il Consiglio di Stato ha proceduto anche ad uno scambio di opinioni con una delegazione del Consiglio d' amministrazione dell' AET sui temi generali della politica idroelettrica e sui temi particolari trattati dalla Commissione extraparlamentare.

Il Consiglio di Stato presenta ora, con questo messaggio, le sue conclusioni e le sue proposte al Gran Consiglio. Esse valgono anche quale risposta alla mozione dell' on. Galli e confirmatari. Valgono pure quale risposta a una delle due iniziative parlamentari elaborate presentate nella seduta del Gran Consiglio del 13 ottobre 1969 dagli onorevoli Monetti e Cavagna.

Infatti gli onorevoli Monetti e Cavagna, rilevato che il problema delle zone di distribuzione di energia elettrica, da anni allo studio, non è ancora stato risolto; la costituzione di aziende pubbliche di distribuzione non è disciplinata da una legge; la costituzione di aziende consortili è resa impossibile dalla diversità di scadenze delle concessioni di privativa; le tariffe ai consumatori variano da azienda ad azienda: ciò non è conforme ad equità trattandosi di un prodotto di consumo generale hanno deposto un progetto di legge sulle aziende di distribuzione di energia elettrica.

Secondo l'art. 1 del progetto la legge ha per scopo:

- a) di fissare le zone di attività delle singole aziende e le condizioni necessarie per la costituzione di nuove;
- b) di uniformare le condizioni delle concessioni di privativa, segnatamente per quanto concerne la durata e le partecipazioni o agevolazioni concesse dalle aziende ai Comuni;
- c) di uniformare le condizioni tariffarie all' utenza su tutto il territorio cantonale.

Al Consiglio di Stato verrebbe assegnata la competenza di delimitare le zone di distribuzione di energia elettrica tenuto conto possibilmente della situazione esistente (art. 2), di autorizzare un

Comune o un Consorzio di Comuni a costituire aziende di distribuzione di energia elettrica se il consumo supera i 20 milioni di kvvh (art. 3), di fissare una data di allineamento della scadenza delle concessioni nell' ambito delle singole zone di distribuzione (art. 4). Le concessioni di privativa per la distribuzione di energia elettrica dovrebbero contenere condizioni uniformi (art. 4) e le aziende di distribuzione dovrebbero fissare una tariffa uni forme da applicare alla loro utenza (art. 5).

Il Consiglio di Stato rileva anzitutto che alla Commissione sono stati assegnati per esame due temi specifici, non quello generale della impostazione e direzione della politica idroelettrica del Cantone. E' in realtà questo U primo tema della mozione.

Il principio della direzione della politica idroelettrica da parte degli organi politici, rivendicato dai mozionanti, è stato affermato dalla Commissione speciale delle forze idriche del Gran Consiglio che ha esaminato il messaggio del Consiglio di Stato proponente l' istituzione dell' AET. Nel rapporto 6 giugno 1958 di detta Commissione si legge esplicitamente: La Commissione si è chiaramente espressa nel senso che all' azienda sono devolute le competenze tecniche e commerciali, ma che la direzione della politica idroelettrica del paese deve essere riservata ai con" sessi eletti dal popolo: Consiglio di Stato e Gran Consiglio . La Commissione ha tenuto conto di questo principio modificando su taluni punti il disegno di legge presentato dal Consiglio di Stato.

Da allora il principio è stato ripetutamente riaffermato in Gran Consiglio e sempre correttamente riconosciuto dal Consiglio di Stato, come attestano parecchie sue dichiarazioni, in messaggi e in interventi davanti al Gran Consiglio (cfr. in particolare il messaggio 29 luglio 1965 concernente l' approvazione del conto perdite e profitti e del bilancio al 31 dicembre 1964 dell' AET).

Il Gran Consiglio è stato chiamato, dal 1959 innanzi, a pronunciarsi su nume rosi oggetti attinenti alla politica idroelettrica e non vi sono state praticamente decisioni importanti prese senza il suo avallo. Si richiamano i messaggi: 19 gennaio 1959 sulla Nuova Verzasca, 18 marzo 1960 sul bacino di Lavorgo, 7 giugno 1960 e 28 luglio 1961 sugli elettrodotti e gli impianti di trasformazione, 20 giugno 1961 sulle valli di Giumaglio e del Salto, 20 ottobre 1961 sulla Nuova Biaschina, 9 febbraio 1962 sul secondo periodo Maggia, 19 maggio 1964 su Stalvedro, 19 maggio 1964 sull' elettrodotto Piano di Magadino Manno/Lugano, 22 luglio 1966 sul Cassarate e Franscinone, 22 novembre 1966 sul Piottino, 25 luglio 1967 sulla Morobbia, 22 dicembre 1967 sul torrente Ceresa, 22 dicembre 1967 sul torrente Calcaccia, 28 maggio 1968 sull' elettrodotto Gorduno Soazza, 19 novembre 1969 sul terzo gruppo di generatori nella centrale della Nuova Biaschina.

Poiché tuttavia nella già citata seduta del 13 ottobre 1969 gli onorevoli Monetti e Cavagna hanno presentato anche un' altra iniziativa proponente una revisione integrale della legge sull' AET, il Consiglio di Stato riserva le sue conclusioni al momento in cui prenderà posizione su quest' altra iniziativa, oggetto di esame se. parato.

La Commissione extraparlamentare nominata il 21 maggio 1964 doveva esprimere un' opinione sul tema della partecipazione di Comuni e industrie a nuovi impianti dell' AET, e l' ha effettivamente espressa.

La Commissione ha rilevato che una politica di apertura indiscriminata ai Comuni nello sfruttamento delle concessioni di acque per la produzione di energia elettrica sarebbe dannosa all' approvvigionamento razionale del Cantone, e che solo pub pertanto entrare in considerazione, e ancora con le riserve dettate dal prevalere dell' interesse del Cantone, la partecipazione di Comuni o enti pubblici proprietari e gestori di un' azienda di produzione. Per le industrie private la Commissione ha ritenuto di raccomandare in principio il rifiuto della partecipazione, avvertendo tuttavia che potevano presentarsi situazioni particolari, per cui sarebbe stato un errore irrigidirsi su una norma fissa e immutabile.

La Commissione ha tuttavia aggiunto che, i corsi principali essendo sfruttati e avvicinandosi a grandi passi i limiti della convenienza economica, il problema della partecipazione dei Comuni

e delle industrie private perde di attualità e di importanza e assume un aspetto, oseremmo dire, più teorico che pratico.

Il tempo trascorso dalla presentazione del rapporto commissionale non ha fatto che avvalorarne le conclusioni riservate i problemi che ancora possono porre nuove forme di produzione di energia. Attualmente è pendente soltanto la domanda di partecipazione dei Comuni di Airolo e di Quinto all' impianto di Stalvedro, la relativa decisione essendo stata rinviata nel 1964 (cfr. messaggio del Consiglio di Stato del 19 maggio 1964; rapporto della Commissione speciale delle forze idriche del 1. luglio 1964; decreto legislativo del 7 luglio 1964). L' impianto di Stalvedro è già entrato in funzione. Il Consiglio di Stato ritiene che si può ora prendere una decisione definitiva sullo statuto giuridico dell' impianto. Tuttavia, per non allargare eccessivamente il tema del dibattito proposto da questo messaggio, ritiene che il problema di Stalvedro dovrà fare oggetto di una proposta separata.

Tema essenziale del presente messaggio è quello della distribuzione dell' energia, da cui ha preso l' avvio, come detto, la mozione deposta dall' on. Galli e dai confirmatori e su cui si è particolarmente soffermata l' attenzione della Commissione speciale nominata dal Consiglio di Stato, tema ripreso poi dagli onorevoli Monetti e Cavagna.

Nel suo rapporto presentato al plenum la Sottocommissione ha rilevato esordendo che le zone di distribuzione non sono state istituite dalla legge, bensì sono nate da due necessità: da una parte la necessità di chi aveva ottenuto una concessione idrica, costruito il relativo impianto e creato l' azienda elettrica, di trovare smercio conveniente per la produzione non collocata nel Comune sede e quindi di assicurarsi un' adeguata zona di distribuzione, possibilmente vicina; dall' altra parte la necessità per i Comuni che non disponevano di una produzione propria e volevano beneficiare del servizio dell' elettricità, di trovare l' azienda fornitrice, la quale ovviamente esige che le fosse garantita l' esclusività della fornitura per un certo tempo. L' insieme dei Comuni serviti da un' azienda costituiva la sua zona di distribuzione.

Le principali zone di distribuzione esistenti sono:

1. la zona servita dalla Officina Elettrica Comunale di Lugano (OECL) che si estende a tutto il Sottoceneri, meno le zone servite dalle aziende comunali di Massagno, di Chiasso (che include Chiasso e altri 4 Comuni) e di Mendrisio, (che include Mendrisio e altri 2 Comuni, più le aziende comunali di Stabio e Ligornetto). I Comuni di Arzo, Genestrerio, Ponte Tresa e Rivera Bironico hanno un' azienda propria di distribuzione, ma acquistano l' energia dall' OECL;
2. la zona servita dalla Azienda Elettrica Comunale di Bellinzona (AECB), che comprende 15 Comuni del Bellinzonese;
3. la zona servita dall' Azienda Elettrica Comunale di Massagno (AECM), che include 16 Comuni;
4. la zona servita dalla Società Elettrica Sopracenerina, in Locarno (SES), che si estende praticamente a tutto il Sopraceneri (99 Comuni), eccettuato il Bellinzonese ed alcuni Comuni delle valli. Essa si suddivide in due sotto zone: la zona Nord, comprendente il territorio di Leventina, Blenio, Riviera e la Mesolcina e la zona Sud, che comprende il Locarnese e la Valle Maggia. Alcuni Comuni delle Valli hanno un' azienda con produzione propria: Airolo, Bedretto, Faido, Anzonic, Corzoneso, CampoBlenio, Ghirone, BoscoGurin, Fusio, Gresso, Vergeletto, Indemini, Comolgn. Ma queste aziende locali non mutano sostanzialmente il quadro generale delle zone di distribuzione.

Recentemente i Comuni di Chiasso e di Mendrisio, che hanno un' azienda comunale di elettricità, si sono staccati dalla zona di distribuzione dell' Officina elettrica comunale di Lugano, e dal 1. gennaio 1968 ricevono direttamente l' energia dall' AET.

Le convenzioni stipulate dai Comuni con le aziende di distribuzione sono rette dalla legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907. Questa legge contiene parecchie norme che tutelano l' interesse del Comune, in parti colare l' art. 35 che enuncia tra altro l' obbligo, nelle convenzioni, di determinare la durata della concessione, che non potrà essere superiore a trent' anni, di comprendere la clausola e le condizioni del riscatto, di determinare il massimo delle tasse che l' azienda può percepire tanto dal Comune che dai privati e la qualità del pro dotto da fornire.

Il rapporto della Sottocommissione rileva che purtroppo l' applicazione delle norme di questa legge è stata insoddisfacente. Alcune convenzioni non hanno rispettato i requisiti di legge, parecchie non sono state sottoposte all' approvazione del Consiglio di Stato, in genere il controllo è stato formale e non sostanziale.

Venute a scadenza le concessioni della Verzasca e della Morobbia si è giunti anche se è caduta la proposta di istituire un' azienda di produzione unica nel Cantone, all' emanazione di nuove norme in materia di distribuzione. Infatti il rinnovo delle concessioni della Verzasca e della Morobbia, con i due decreti legislativi del 10 marzo 1953, è stato accordato con l' imposizione ai concessionari dei seguenti obblighi: di applicare tariffe uniformi nella propria zona di distribuzione; di ridurre del 5 % la tariffa normale per la fornitura di energia agli edifici aziendali e di uso dello Stato; di accordare ai Comuni serviti, quale corrispettivo per la concessione della privativa per almeno 20 anni, al minimo le seguenti partecipazioni sugli incassi lordi dell' azienda: 10 % sulle forniture fatte alle economie domestiche e all' artigianato, 5 % sulle forniture industriali e agricole; di coprire, a parità di condizioni dei contratti in vigore, il fabbisogno di energia di complemento presso l' azienda statale qualora questa fosse stata costituita.

L' Azienda elettrica cantonale è stata, come detto, creata con l' atto legislativo del 25 giugno 1958, e ha iniziato la sua attività il 1. ottobre 1959. Solo le industrie di Bodio e l' Azienda comunale di Bellinzona, che aveva rifiutato di vincolarsi con un' azienda privata per un lungo periodo di tempo, erano disponibili come clienti dell' AET. L' Azienda comunale di Lugano si era vincolata sino all' aprile 1967 per l' acquisto dell' energia di complemento dall' Atel.

Con la Sopracenerina è stata allora stipulata dall' AET, in data 15 settembre 1959, una convenzione con la quale:

- la Sopracenerina si impegnava ad acquistare dall' AET tutta l' energia di complemento occorrente per la sua rete nord (Leventina, Blenio, Riviera e Mesolcina), e ciò per venti anni a partire dal 1. ottobre 1959;
- l' AET si impegnava, come corrispettivo, a non fornire energia a Comuni od enti situati nella predetta zona nord, ritenuto che la Sopracenerina forniva loro l' energia a condizioni economiche;
- la Sopracenerina si impegnava, a partire dal riscatto del Piottino, 1. maggio 1972, a comperare dall' AET l' energia di complemento per l' intera zona di distribuzione, zona nord e zona sud.

Il 15 maggio 1963 l' AET ha esteso l' impegno di non fornire direttamente energia a Comuni o enti alla zona sud della Sopracenerina (Distretti di Locarno e di Vallemaggia), ritenuto l' impegno della Sopracenerina di non ostacolare, nelle sue zone di distribuzione, la costituzione di aziende municipalizzate per il servizio di distribuzione dell' energia elettrica e di ottenere dall' AET l' approvazione dei prezzi di fornitura dell' energia alle suddette aziende.

Entrando nel vivo del problema assegnatole dal Consiglio di Stato la Sotto. commissione ha svolto nel suo rapporto le seguenti considerazioni: Compito della Commissione è di ricercare un ordinamento delle zone e delle forniture che concili l' interesse dell' AET, delle aziende di distribuzione, dei Comuni e degli utenti.

L' AET rappresenta il Cantone e quindi l' interesse generale: deve perciò assicurarci al Cantone un volume di energia sufficiente per coprire il suo fabbisogno, attuale e futuro, e fornire l' energia a prezzi sicuramente competitivi. Lo può fare, se le viene riservato il diritto di fornire l' energia di complemento alle aziende di distribuzione e l' energia industriale. Questo è il suo vitale interesse.

Le aziende di distribuzione forniscono l' energia agli utenti.

Il costo della fornitura varia da Comune a Comune, a seconda della lontananza, dell' estensione territoriale, del numero degli abitanti e soprattutto del consumo. Vi sono Comuni, specie nelle campagne e nelle regioni di montagna, in cui il ricavo della fornitura non copre il costo. A questi

Comuni l'azienda non potrebbe fornire energia a prezzi economici, se le forniture fatte agli altri Comuni della zona non permettessero di equilibrare i conti. L'interesse delle aziende di distribuzione è quindi di non essere private dei Comuni di maggior consumo.

I Comuni, mediante la concessione della privativa alle aziende di distribuzione, rendono economicamente possibile il servizio dell'energia elettrica nel Comune a condizioni vantaggiose. Questo è anche l'interesse degli utenti.

Possono essere conciliati questi interessi ? Sì.

a) Riconoscendo all'AET il diritto esclusivo di fornire l'energia di complemento alle aziende di distribuzione ed alle industrie, le aziende evitano che l'AET sia obbligata a fare loro concorrenza per le forniture ai Comuni; nel medesimo tempo, permettono all'AET di collocare la sua produzione nel Cantone; e soprattutto di assicurarsi tempestivamente una quota di partecipazione nella produzione dell'energia nucleare, la quale, come noto, per essere conveniente, deve avere un volume di miliardi di kVWh. L'AET non potrebbe evidentemente acquistare una quota di energia nucleare, se non le fosse durevolmente riservata la fornitura dell'energia di complemento e industriale.

Dopo aver rilevato, esaminando le singole situazioni, che l'obbligo di acquistare l'energia di complemento, dall'AET è stato riconosciuto da tutte le aziende di distribuzione, ma che diversa è tuttavia la base giuridica dell'obbligo e la sua durata, poiché in particolare nel decreto legislativo 9 ottobre 1961 di concessione delle acque delle valli di Giumaglio e del Salto alla Sopracenerina sono stati omissi gli obblighi delle tariffe uniformi e di acquistare l'energia di complemento presso l'AET, quest'ultimo obbligo vigendo solo in forza del contratto 1959-79, il rapporto così prosegue:

Per togliere queste disparità di trattamento, e porre l'obbligo al riparo da ogni discussione, esso deve trovare la sua consacrazione in una norma legale, applicabile a tutte le aziende di distribuzione. La sede più appropriata per la nuova norma ci sembra essere la legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. Lo Stato non può ammettere che i Comuni, con la privativa accordata alle aziende di distribuzione, privino l'azienda dello Stato di ogni fornitura all'utente, se non viene riconosciuta ad essa la privativa per la fornitura dell'energia di complemento alle aziende di distribuzione. A loro volta, queste non possono pretendere che siano rispettate le loro zone di distribuzione privando l'AET di ogni mercato nel Cantone.

b) L'interesse vitale delle aziende di distribuzione è di non lasciare sottrarre alla loro zona i Comuni di maggior consumo. Per evitare ciò hanno concluso le convenzioni di privativa. Le zone di distribuzione occupano ormai tutto il Cantone.

Tuttavia le convenzioni di privativa stipulate dalle aziende di distribuzione dopo i decreti di rinnovo delle concessioni della Verzasca e della Morobbia hanno accordato ai Comuni i diritti e le prestazioni previsti nei due decreti, e cioè:

- tariffe uniformi nella zona;
- partecipazione dei Comuni agli incassi lordi dell'azienda, nella misura del 10 % rispettivamente del 5 % sulle forniture eseguite nel Comune;
- riduzione del 50 % per la fornitura di energia agli edifici dello Stato;
- riduzione della durata delle convenzioni, di regola a 20 anni.

Diverse sono rimaste invece le norme che regolano la determinazione della indennità di riscatto: nella convenzione tipo adottata dalle aziende di Lugano e di Massagno l'indennità di riscatto corrisponde al valore reale e reperibile degli impianti al momento del riscatto; secondo le convenzioni stipulate dall'Azienda di Bellinzona, l'indennità deve essere fissata, in caso di mancato accordo, da una Commissione arbitrale di tre persone, presieduta da un giudice del Tribunale di appello; nelle convenzioni della Sopracenerina, le condizioni di riscatto sono di regola quelle stabilite dall'art. 38 lit. b della legge sulle municipalizzazioni: per i Comuni più importanti, le norme per il calcolo dell'indennità di riscatto sono indicate nella convenzione. Questo ordinamento delle zone e delle forniture è indubbiamente conforme all'interesse delle aziende di distribuzione. Esso non lede gli interessi dell'AET, con l'obbligo delle aziende di acquistare l'energia di complemento presso l'AET.

Resta da esaminare se l'ordinamento esistente è anche conforme all'interesse dei Comuni e

degli utenti.

c) L' interesse essenziale dei Comuni e degli utenti è di ricevere l' energia al minor prezzo possibile.

L' ordinamento attuale assicura loro tariffe uguali a quelle del Comune sede. Questa parità è giusta se le tariffe fissate dall' azienda non procurano ad essa, rispettivamente al Comune sede, un utile troppo elevato, se cioè corrispondono a quelle praticate dalle altre aziende del Cantone.

In questo caso, la parità delle tariffe è conforme almeno all' interesse dei piccoli Comuni. Questi non potrebbero ottenere tariffe simili se della zona non facessero parte anche i Comuni dei centri, che, con i loro consumi, assicurano l' equilibrio dei conti. Senza questa compensazione, le aziende dovrebbero: o aumentare le tariffe per gli utenti dei piccoli Comuni, o rinunciare a fornire loro l' energia.

Per i Comuni di grosso consumo, è probabile, invece, che l' azienda potrebbe accordare loro tariffe più favorevoli, se la zona comprendesse solo il Comune sede ed i Comuni vicini. Resterebbe tuttavia il problema dello smercio dell' energia prodotta dall' impianto e non venduta nella zona di distribuzione: se non potesse essere smerciata che come energia di supero, il ricavo non sarebbe probabilmente maggiore che fornendola ai rimanenti Comuni della zona. La vastità della zona di distribuzione giova alla copertura delle spese generali, ad una maggior utilizzazione delle linee e del personale tecnico dell' azienda.

Non va dimenticato, d' altra parte, che i contributi versati ai Comuni sono proporzionati all' importo dell' energia fornita.

I contributi versati ai Comuni di alto consumo sono perciò incomparabilmente più elevati di quelli pagati ai piccoli Comuni, i quali, sovente, non ricevono neppure prestazioni in denaro. Il maggior importo versato ai primi corregge le conseguenze della uniformità delle tariffe, e rende queste accettabili anche per i Comuni con grosso consumo d' energia.

Concludendo: si può ritenere che, salvo alcuni ritocchi di cui si dirà in seguito, l' esistente ordinamento delle zone e delle tariffe rispetta gli interessi di tutti. Non si vede, d' altra parte, come potrebbe essere utilmente mutato. E' chiaro che non sarebbe accettabile un ordinamento che comportasse un distacco dalla zona di distribuzione dei Comuni di maggior consumo, abbandonando alla loro sorte i Comuni rimanenti.

Supponiamo ad esempio che dalla zona sud della Sopracenerina si staccassero i Comuni del Locarnese: Locarno, Muralto, Orselina, Minusio, Gordola, Ascona, Brissago, Losone, Intragna, ecc. abbandonando alla loro sorte i Comuni della Valle Maggia (con l' Onsernone e le Centovalli), e della Valle Verzasca. Chi servirebbe ancora questi Comuni ? E se li servisse, a quali condizioni ? Ora, come potrebbe lo Stato permettere che fossero privati del servizio dell' elettricità a condizioni economiche i Comuni della Valle Maggia e della Valle Verzasca, di quelle Valli cioè che alla produzione dell' energia elettrica hanno tutto sacrificato, procurando ai concessionari ed allo Stato benefici e introiti ingentissimi ?

D' altra parte è proprio sicuro che staccando dalla Sopracenerina tutti i Comuni della zona Sud, pagata l' indennità di riscatto per l' intera rete di distribuzione nei Comuni e delle linee che vi portano l' energia, la nuova azienda regionale sarebbe in grado di fornire l' energia agli utenti ai prezzi praticati dalla Sopracenerina e di versare ai Comuni i contributi da essa pagati ? La Sopracenerina ha ormai largamente ammortizzato i propri impianti, non deve pagare riscatti e riceve dall' Atel l' energia a condizioni speciali, dati i suoi rapporti con questa Società: di questi vantaggi non beneficerebbe la nuova azienda.

In realtà l' ipotesi fatta è puramente teorica. I principali Comuni del Locarnese hanno da poco rinnovato le loro convenzioni di fornitura e privativa con la Sopracenerina, per 20 e più anni (Locarno sino al 31 dicembre 1989). Senza di essi, nessuna azienda del Locarnese sarebbe vitale e competitiva.

Per tutelare efficacemente l' interesse generale, le convenzioni stipulate fra i Comuni e le aziende di distribuzione, e fra queste e l' AET, dovrebbero essere rette da norme uniformi e durevoli.

Ciò potrebbe avvenire mediante una revisione della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, che confermi e completi gli impegni e prestazioni dei parti previsti dalle concessioni idriche del 10 marzo 1953 (art. 10 a 13) e successive.

E' evidente che il Cantone non potrebbe permettere ai Comuni di accordar alle aziende di distribuzione il diritto esclusivo di fornire l' energia agli utenti ne Cantone, privando di questo diritto l' azienda cantonale, se a sua volta non fosse riconosciuto a questa il diritto esclusivo di fornire l' energia di complemento alle aziende di distribuzione, nonché l' energia industriale. Quindi le forniture al minuto alle aziende di distribuzione; le forniture all' ingrosso all' AET. Una privativa non può sussistere senza l' altra.

Il rapporto della Sottocommissione chiude enunciando le proposte che scaturiscono dalle considerazioni che precedono. Queste proposte hanno sullo nel corso della discussione nel plenum della Commissione, alcune modificazioni. Le conclusioni della Commissione sul problema della distribuzione d' energia sono state le seguenti:

La concessione della privativa di fornitura per l' utente deve essere subordinata ai seguenti obblighi dell' azienda di distribuzione:

1. provvedere adeguatamente alla fornitura dell' energia nel Comune;
2. applicare in ogni Comune della zona, per la fornitura di energia non industriale, tariffe uguali a quelle vigenti per gli utenti del Comune dove l' azienda ha la sua sede, riservato quanto previsto dal § della cifra 3.

Ogni variazione delle tariffe del Comune sede verrà automaticamente applicata agli altri Comuni della zona.

Le tariffe non devono compromettere lo sviluppo economico della zona;

3. accordare ai Comuni le seguenti partecipazioni sugli incassi lordi dell' azienda:

--- 10 % sulle forniture fatte alle economie domestiche ed all' artigianato;

--- 5 % sulle forniture industriali ed agricole; alle prestazioni in danaro le parti possono sostituire altre prestazioni equivalenti;

4. ridurre del 50 % la tariffa normale per la fornitura di energia per l' illuminazione e la forza motrice agli istituti ed aziende di proprietà dello Stato o da esso usati;

5. coprire il fabbisogno in energia di complemento presso l' AET, acquistando da essa l' energia non proveniente da impianti idrici propri o dalla propria quota di partecipazione ad impianti idrici nel Cantone, o da altri impianti già esistenti, a condizione che l' AET sia in grado di fornire l' energia di complemento a prezzi competitivi. In caso di mancato accordo, decide un collegio peritale di 3 membri, presieduto da una persona designata dal presidente della Corte di diritto amministrativo del Tribunale federale.

Le convenzioni dovranno inoltre stabilire:

a) che il riscatto degli impianti di trasporto, di trasformazione e di distribuzione dell' energia di proprietà dell' azienda di distribuzione nel Comune può avvenire alla scadenza della convenzione; l' indennità di riscatto corrisponderà al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto.

In caso di mancato accordo, l' indennità verrà fissata da un collegio arbitrale di 3 membri, presieduto da persona designata dal presidente del Tribunale d' appello;

b) che l' energia occorrente ai cantieri e all' esercizio degli impianti delle strade nazionali, e in particolare delle gallerie e loro imbocchi, sarà fornita direttamente dall' AET, fatta eccezione per i casi in cui la fornitura non dovesse per ragioni tecniche risultare economica;

c) che sarà del pari fornita dall' AET l' energia alle industrie site nel Comune aventi un consumo annuo superiore a 20 milioni di kVWh, fatta eccezione per i casi in cui la fornitura non dovesse per ragioni tecniche risultare economica;

d) prevedere il diritto di rescissione della convenzione in caso di grave violazione delle sue disposizioni, se non verrà posto fine alla violazione entro un termine di tre mesi, fissato mediante lettera raccomandata.

Le convenzioni dovranno essere votate in conformità delle disposizioni dell' art. 35 a della LMSP. Le medesime disposizioni valgono per il rinnovo delle convenzioni. Il rinnovo non può essere tacito. La durata massima delle convenzioni è di 20 anni. Le convenzioni entrano in vigore non appena ottenuta l' approvazione del Consiglio di Stato.

Accingendosi a passare in rassegna le proposte della Commissione, il Consiglio di Stato richiama un principio acquisito dell' indirizzo della politica idroelettrica cantonale, la concezione cioè dell' AET come azienda di produzione e di fornitura alle aziende di distribuzione, e non di consegna diretta al consumatore, salvo le eccezioni di cui si dirà, riferibili particolarmente alle grosse industrie e ai cantieri e agli impianti delle strade nazionali. Il principio è già stato affermato nel messaggio 25 ottobre 1957 che accompagnava il disegno di legge istitutiva l' AET, in questi termini: Il Consiglio di Stato ritiene nell' interesse dell' economia cantonale la conservazione di aziende vitali di distribuzione, abbraccianti possibilmente vaste zone, con utenti robusti al fine di ridurre le spese generali e lo Stato non ha mai avuto in animo di sostituirsi alle esistenti aziende nella vendita al minuto. Questa garanzia è già stata offerta alle aziende comunali, al momento in cui si discusse il problema della comunità di produzione. La stessa assicurazione vuol essere qui ribadita, pur sapendo che la vendita a rivenditori consente margini esigui di guadagno.

Proponendo la concessione della Nuova Verzasca con messaggio 19 gennaio 1959 il Consiglio di Stato ha confermato la leale volontà dello Stato di collaborare con le aziende pubbliche esistenti da cui dipende l' approvvigionamento di buona parte del Cantone. E nel rapporto 20 novembre 1959 della Commissione speciale delle forze idriche sullo stesso oggetto si afferma: lo sviluppo naturale della politica idroelettrica cantonale vuole assegnare alle aziende comunali il ruolo di aziende di distribuzione, pure nel rispetto dei diritti acquisiti nel campo della produzione, grazie all' iniziativa di uomini progressisti ed a notevoli investimenti di pubblico denaro.

Coerentemente il Consiglio di Stato ha sviluppato concetti analoghi nei messaggi: del 22 luglio 1966 concernente il rinnovo della concessione delle acque del fiume Cassarate e del torrente Franscinone al Comune di Massagno; del 25 luglio 1967 concernente l' ammodernamento e il potenziamento dell' impianto della Mo robbia sfruttato dal Comune di Bellinzona; del 22 dicembre 1967 concernente il rinnovo della concessione delle acque del torrente Ceresa alla Cooperativa elettrica di Faido; del 22 dicembre 1967 ancora concernente il rinnovo della concessione delle acque del torrente Calcaccia al Comune di Airolo.

Coerentemente il Gran Consiglio ha ogni volta accolto le proposte del Consiglio di Stato e ha accordato le chieste concessioni manifestando l' opinione che questa linea politica non fosse suscettibile di modificazione e in particolare non fosse toccata dalla discussione in corso sul problema delle zone di distribuzione (cfr. in particolare i rapporti della Commissione speciale delle forze idriche del 25 novembre 1966 sul rinnovo della concessione del Cassarate e del Franscinone e del 6 settembre 1967 sull' ammodernamento e il potenziamento dell' impianto della Morobbia).

Come già rilevato parecchie proposte della Commissione tendono a codificare in un testo di legge di portata generale principi già affermati in singoli atti legislativi, di cui alcuni recenti, e quindi oggetto di un esame particolarmente accurato da parte della Commissione speciale delle forze idriche del Gran Consiglio.

L' obbligo di provvedere adeguatamente alla distribuzione dell' energia elettrica all' utenza è previsto nei seguenti decreti legislativi: 3 dicembre 1959 Nuova Verzasca (approvazione del contratto di fondazione; art. 6, cpv. 1 dello stesso); 16 dicembre 1966 Cassarate e Franscinone (art. 10 cpv. 1); 12 settembre 1967 Mo robbia (art. 19 cpv. 1); 21 febbraio 1968 Ceresa (art. 9, cpv. 1); 21 febbraio 1968 Calcaccia (art. 8, cpv. 1).

L' obbligo di applicare in ogni Comune della zona tariffe uniformi per quanto concerne la fornitura di energia per uso casalingo, artigianale e per le utilizzazioni agricole è previsto nei seguenti decreti legislativi: 3 dicembre 1959 Nuova Verzasca (approvazione del contratto di

fondazione; art. 6 cpv. 2 dello stesso); 16 dicembre 1966 Cassarate e Franscinone (art. 10 cpv. 2); 12 settembre 1967 Morobbia (art. 19 cpv. 2); 21 febbraio 1968 Ceresa (art. 9 cpv. 2); 21 febbraio 1968 Calcaccia (art. 8 cpv. 2).

Il riferimento al Comune dove l'azienda ha sede, proposto dalla Commissione, è perfettamente comprensibile ed è una specificazione del principio sopra affermato. Altrettanto dicasi della proposta secondo cui ogni variazione delle tariffe del Comune - sede verrà automaticamente applicata agli altri Comuni della zona.

La norma secondo cui le tariffe non devono compromettere lo sviluppo economico della zona costituisce un'ulteriore garanzia per i Comuni e gli utenti.

L'obbligo di accordare ai Comuni le partecipazioni minime, sugli incassi lordi dell'azienda, del 10 % sulle forniture fatte alle economie domestiche ed all'artigianato e del 5 % sulle forniture industriali e agricole, con la riserva della possibilità, mediante accordo, di sostituire la partecipazione in denaro con altre prestazioni equivalenti, è previsto nei seguenti decreti legislativi: 3 dicembre 1959 Nuova Verzasca (approvazione del contratto di fondazione art. 8 dello stesso); 9 ottobre 1961 Giumaglio e Salto (art. 9); 16 dicembre 1966 Cassarate e Franscinone (art. 12); 12 settembre 1967 Morobbia (art. 21); 21 febbraio 1968 Ceresa (art. 11); 21 febbraio 1968 Calcaccia (art. 10).

L'obbligo di ridurre del 50 % la tariffa normale per la fornitura di energia agli edifici aziendali e di uso dello Stato è, sia pure con la limitazione di un onere massimo per il concessionario stabilito caso per caso, previsto nei seguenti decreti legislativi: 3 dicembre 1959 Nuova Verzasca (approvazione del contratto di fondazione; art. 7 dello stesso); 9 ottobre 1961 Giumaglio e Salto (art. 9); 16 dicembre 1966 Cassarate e Franscinone (art. 11), 12 settembre 1967 Morobbia (art. 20); 21 febbraio 1968 Ceresa (art. 10); 21 febbraio 1968 Calcaccia (art. 9).

Queste norme possono formare oggetto di un nuovo articolo, 35 bis, della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. Esse tengono conto anche, nella misura in cui ciò è legittimo, di una richiesta espressa nel progetto di legge de posto dagli onorevoli Monetti e Cavagna (art. 4 cpv. 1).

L'obbligo di coprire il fabbisogno di energia di complemento presso l'AET, a parità di condizione, è previsto nei seguenti decreti legislativi: 3 dicembre 1959 Nuova Verzasca (approvazione del contratto di fondazione; art. 5 dello stesso); 16 dicembre 1966 Cassarate e Franscinone (art. 13); 12 settembre 1967 Morobbia (art. 22); 21 febbraio 1968 Ceresa (art. 12); 21 febbraio 1968 Calcaccia (art. 11).

Si tratta di una disposizione di grande importanza per realizzare un postulato fondamentale della nostra politica idroelettrica, il rafforzamento dell'AET con crescente influenza sul mercato cantonale dell'energia, sulla cui via un passo notevole è stato compiuto con l'assunzione della fornitura di energia di complemento all'Officina elettrica comunale di Lugano a partire dal 1. aprile 1967.

Poiché il principio tocca direttamente la gestione dell'AET, appare opportuno e la sua codificazione avvenga non soltanto nella legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici ma anche nella legge istitutiva dell'AET.

La Commissione di studio ha proposto di inserire nella legge anche una disposizione sulla procedura da seguire in caso di disaccordo sul presupposto dell'obbligo di prelievo dall'AET, ossia la parità di condizione, o, nella formulazione della Commissione, la competitività dei prezzi. Si propone di deferire la decisione a un collegio peritale di tre membri, presieduto da persona designata dal presidente della Corte di diritto amministrativo del Tribunale federale.

Il Consiglio di Stato ritiene di prescindere dall'introduzione di questa disposizione. Nella maggior parte dei casi, a dipendenza di atti di concessione, è in fatti applicabile per le

contestazioni fra il concessionario e l' Autorità concedente l' art. 71 della legge federale sull' utilizzazione delle forze idrauliche del 22 dicembre 1916, cui appunto gli atti legislativi di concessione rinviano. Ora questo articolo della legislazione federale prevede una procedura diversa, e la competenza in prima istanza dell' Autorità giudiziaria cantonale Tribunale amministrativo (decreto esecutivo 11 giugno 1918) e in seconda istanza della Corte di diritto pubblico del Tribunale federale.

La Commissione propone la codificazione del principio secondo cui l' energia occorrente ai cantieri e all' esercizio degli impianti delle strade nazionali, e in particolare delle gallerie e loro imbocchi, sarà fornita direttamente dall' AET, fatta eccezione per i casi in cui la fornitura non dovesse, per ragioni tecniche, risultare economica.

Il problema già si è posto in sede legislativa con il messaggio 22 dicembre 1967 del Consiglio di Stato concernente il rinnovo della concessione delle acque del torrente Calcaccia al Comune di Airolo. Nel disegno di legge è stata proposta, all' art. 9 cpv. 2, la seguente clausola: Il concessionario riconosce il diritto dell' Azienda elettrica cantonale di fornire direttamente l' energia necessaria a opere e a cantieri propri o del Cantone nel comprensorio servito dal Comune.

Nel messaggio è stata data la seguente motivazione: E' chiaro per il Consiglio di Stato che non si può negare all' Azienda elettrica ticinese il diritto di eseguire direttamente la fornitura di energia a opere proprie o del Cantone quando le circostanze lo giustificano. Una diversa conclusione sarebbe inconciliabile con lo spirito che è alla base della creazione dell' Azienda elettrica ticinese, che dispone delle forze che lo Stato decide di utilizzare in proprio o mediante partecipazione. Né con questo si vuole evidentemente instaurare una dannosa concorrenza alle aziende comunali. La politica seguita fin qui dall' AET lo dimostra chiaramente. Una fornitura diretta entra evidentemente in considerazione solo per grosse prestazioni quantitative.

Il messaggio avvertiva inoltre che nel caso di Airolo occorre evitare il risorgere della controversia sulle forniture per i cantieri dell' impianto di Stalvedro dell' AET e garantire la fornitura da parte dell' AET dell' energia per la galleria stradale del San Gottardo. Il principio è stato condiviso dalla Commissione speciale delle forze idriche (cfr. rapporto 5 febbraio 1968) e dal Gran Consiglio con il voto affermativo del 21 febbraio 1968.

Sulla base del principio sopra affermato è stato poi concluso fra il Dipartimento delle pubbliche costruzioni, l' AET e il Comune di Airolo, un accordo sulle forniture d' energia per le strade nazionali nella regione di Airolo. L' accordo riconosce che l' AET fornirà l' energia per i cantieri della galleria stradale del San Gottardo, compresi i servizi logistici, e successivamente per l' esercizio della stessa galleria, come pure per la galleria dei Banchi. All' Azienda di Airolo è assicurata invece la fornitura per i pozzi d' aerazione della galleria durante la costruzione, per i cantieri del passo e per il costruendo centro di manutenzione.

E' chiaro tuttavia che il principio non può essere applicato unilateralmente ad Airolo. Si tratta d' un principio di portata generale che deve essere applicato ovunque le circostanze lo giustificano. Pertanto esso deve essere ripreso sia nella legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici sia nella legge sull' AET.

Alle stesse conclusioni si giunge per un' altra proposta commissionale intesa a garantire all' AET il diritto di fornire l' energia occorrente alle industrie aventi un consumo annuo superiore a 20 milioni di kvvh.

Dalla sua costituzione l' AET rifornisce le grosse industrie di Bodio la Monteforno e le Officine del Gottardo, cui ha fornito negli ultimi cinque anni i seguenti quantitativi di energia (in milioni kvvh):

	1965	1966	1967	1968	1969
Monteforno	76.1	81.6	103.8	136.4	107.6

Officine del Gottardo	45.8	46.4	42.2	42.6	39.7
-----------------------	------	------	------	------	------

La Monteforno completa il suo fabbisogno con produzione propria (Elettricità industriale in Mesolcina).

E' giusto riservare all' AET le forniture più importanti alle industrie. Infatti l' AET è stata concepita quale strumento di miglioramento e potenziamento dell' economia ticinese. Una politica tariffaria che tenga equamente conto degli interessi delle grandi industrie ticinesi serve indubbiamente la nostra economia creando o migliorando le condizioni di competitività.

E' molto difficile stabilire il quantitativo a partire dal quale subentra il diritto alla fornitura diretta da parte dell' AET. Per evitare eccessivi squilibri nel regime delle aziende regionali si ritiene di accogliere la proposta commissionale che fissa il limite ai 20 milioni di kvvh. Nell' attuale situazione solo la Monteforno e le Officine del Gottardo, già clienti dell' AET, abbisognano di più forti quantitativi di energia. Tuttavia qualche altra industria è vicina al raggiungimento del limite sopra indicato. Lo specchio allegato elenca le più importanti forniture industriali nel Cantone.

Si propone di inserire la norma, per le ragioni già menzionate, sia nella legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici sia nella legge sull' AET.

La Commissione propone di prevedere il diritto di rescissione della convenzione in caso di grave violazione delle sue disposizioni, se non viene posto fine alla violazione entro un termine di 3 mesi, fissato mediante lettera raccomandata.

Già l' art. 35 lett. f) dell' attuale legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici prevede quale contenuto obbligatorio degli atti di concessione norme sul diritto di rescissione delle concessioni per violazione dei patti concordati. La proposta commissionale non costituisce dunque che una specificazione del principio già codificato, introducendo in particolare una procedura di diffida. Nulla osta all' accoglimento della proposta che inserisce un altro elemento di uniformità nelle convenzioni.

Che le condizioni previste per la stipulazione di una valida convenzione debbano essere rispettate anche quando queste convenzioni sono rinnovate è principio già oggi affermato nell' art. 36 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. La Commissione propone tuttavia che sia sancito esplicitamente che il rinnovo non può essere tacito, e la proposta merita accoglimento contribuendo a creare maggior chiarezza in materia e a impedire l' applicazione di procedure che costituiscano in definitiva un modo di eludere la legge.

Secondo l' art. 35 lett. b) della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, la durata della concessione non potrà mai essere superiore a 30 anni. La Commissione propone di ridurre questo termine a 20 anni. La proposta è accolta.

Si tratta dell' unica proposta della Commissione che tocca il problema della durata e della scadenza delle convenzioni, uno dei problemi più delicati che si pongono in questo campo. Nello studio di una riforma legislativa che ha lo scopo di meglio tutelare l' interesse pubblico rafforzando la posizione dei Comuni, il problema deve essere oggetto di attenta meditazione e analisi. E' noto che le concessioni che legano i Comuni alle aziende di produzione e di distribuzione prevedono le più diverse scadenze. La tabella allegata ne è una eloquente dimostrazione. Si è anzi rimproverato esplicitamente alle aziende di praticare una politica di visione, cercando in ogni modo di evitare scadenze contemporanee.

La Commissione speciale si è posta il problema, senza tuttavia risolverlo. In particolare si è accennato alla situazione del Locarnese, illustrata dall' accesa disputa attorno al rinnovo della convenzione di fornitura di energia al Comune di Locarno, si è criticato il monopolio della Sopracenerina, e si è chiesto di evitare di pregiudicare anche in futuro le nuove soluzioni. Si è prospettata la possibilità di una delega legislativa al Consiglio di Stato per adeguare i termini di durata delle convenzioni e far sì che a lunga scadenza le date vengano a coincidere. Si è espresso però il timore di reazioni da parte delle aziende fornitrici, con abbandono di forniture a

zone periferiche.

Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni nel suo avamprogetto del novembre 1968 ha proposto l' inserimento nella legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici di un articolo secondo il quale tutte le concessioni per fornitura di energia elettrica scadebbero, riservati i diritti acquisiti, il 31 dicembre 1989 alla data di scadenza cioè della convenzione tra la Sopracenerina e il Comune di Locarno il più importante Comune ticinese senza azienda propria e vincolato a un' azienda di produzione e di distribuzione privata. Si pensava all' introduzione di scadenze uguali per creare la possibilità per i Comuni di una regione di studiare i modi di praticare una politica uniforme, per creare in particolare le premesse di operazioni di costituzione di aziende pubbliche regionali di distribuzione, altrimenti irrealizzabili mancando le più elementari basi di ordine economico. Nella stessa direzione va la già citata iniziativa parlamentare degli onorevoli Monetti e Cavagna, sia pure con una diversa norma: Nell' ambito delle singole zone di distribuzione tutte le concessioni comunali per la distribuzione dell' energia elettrica devono avere scadenza contemporanea. Il Consiglio di Stato fissa, subito dopo l' entrata in vigore della presente legge, una data di allineamento della scadenza delle concessioni.

Il Consiglio di Stato non ha ritenuto di accogliere la proposta di una scadenza contemporanea delle convenzioni condividendo il parere della Commissione extra" parlamentare e del Consiglio d' amministrazione dell' AET nel senso che le altre misure previste costituiscono già una tutela efficace degli interessi pubblici. L' introduzione di una scadenza contemporanea sarebbe per lungo tempo inefficace. Inoltre non sono da trascurare gli squilibri che potrebbero verificarsi all' interno delle zone di distribuzione per il distacco di singoli Comuni o di gruppi di Comuni e nei rapporti fra aziende di distribuzione e Comuni per la forte limitazione della durata di contratti di privativa nel periodo transitorio.

A dipendenza di questa decisione e per le stesse ragioni devono cadere anche le altre proposte dell' iniziativa parlamentare.

Come già indicato l' applicazione di una nuova politica da parte dei Comuni che intendono sottrarsi all' obbligo di approvvigionamento fissato nelle convenzioni è legato a un altro delicato problema, quello del riscatto, degli impianti di trasporto, di trasformazione e di distribuzione dell' energia di proprietà dell' azienda di distribuzione nei Comuni.

La materia è regolata finora dal capo undecimo della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. In particolare l' art. 38 stabilisce quanto segue:

In mancanza di patti speciali varranno le seguenti norme:

- a) il riscatto potrà essere domandato quando sia trascorso un terzo della durata complessiva della concessione. Sarà preceduto dal preavviso di almeno un ann. Eguale preavviso è richiesto per il riscatto di aziende private che non si trovano al beneficio di alcuna concessione;
- b) l' indennità sarà stabilita, tenuto calcolo del valore reale intrinseco, all' atto del riscatto dei mobili e degli immobili costituenti l' azienda e della capacità di guadagno che presenta l' azienda stessa calcolata sul reddito, esclusa però qualsiasi aggiudicazione di somma per lucro cessante e dedotte le anticipazioni o sussidi dati dai Comuni nelle proporzioni stabilite dall' atto di concessione o in difetto da periti.

La norma citata regola dunque le condizioni di tempo in cui il riscatto può essere esercitato, prevedendone la possibilità quando sia trascorso un terzo della durata della convenzione, e regola la determinazione dell' indennità.

La Commissione ha proposto su ambedue i punti una nuova regolamentazione. Per quanto concerne il momento dell' esercizio del diritto di riscatto propone che esso coincida con la data di scadenza della convenzione. Già in seno alla Commissione questa proposta è stata oggetto di critica. In particolare si è obiettato che essa peggiora la situazione esistente, limitando maggiormente nel tempo l' esercizio del diritto di riscatto. La Commissione ha opposto che contemporaneamente chiedeva di abbassare da trenta a venti anni la durata massima delle convenzioni, ciò che costituisce una forma, almeno parziale, di compensazione. Inoltre ha

rilevato la necessità di consentire alle aziende di distribuzione di praticare una corretta politica di ammortamenti, che sarebbe compromessa da termini troppo brevi. Si sono infine richiamate le altre più restrittive disposizioni che la revisione legislativa dovrebbe introdurre.

Il Consiglio di Stato condivide le proposte commissionali su questo punto per le ragioni sopra indicate.

Una modificazione dell' art. 38 lett. b) è indubbiamente necessaria. Nessuno potrebbe negare che la norma è oscura e pertanto di incerta applicazione, specie per il riferimento, quale elemento di computo, alle capacità di guadagno dell' azienda cui segue immediatamente il rifiuto del lucro cessante.

La Commissione ha pertanto proposto una formula diversa, ripresa da contratti tipo già in vigore attualmente: l' indennità di riscatto corrisponderà al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto. La sua applicazione avverrebbe nel solco della giurisprudenza del Tribunale federale.

La formula ha il pregio della chiarezza, e da un profilo generale merita approvazione.

Abbiamo esaminato se occorresse anche una modificazione dell' art. 35 lett. e) della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici secondo cui la convenzione di privativa deve K determinare il massimo delle tasse che l' azienda può percepire tanto dal Comune che dai privati e la qualità del prodotto da fornire n. Riteniamo che il testo voluto dal legislatore nel 1907 debba essere confermato. Nella sua applicazione si terrà conto della giurisprudenza del Tribunale federale in materia. Con sentenza 10 novembre 1965 la Camera di diritto pubblico ha considerato ammissibile una clausola di adeguamento delle tariffe riferita a precisi parametri il valore della moneta svizzera o le condizioni generali del mercato elettrico o i prezzi contrattuali di fornitura dell' AET ritenuti l' onere incombente alla Società concessionaria della prova della ricorrenza dei motivi di adeguamento e la garanzia che eventuali divergenze sulla giustificazione dell' aumento tra Comune e Società concessionaria possono essere portate davanti all' Autorità giudiziaria.

Il Consiglio di Stato concludendo riafferma la sua consapevolezza della difficoltà estrema della ricerca di una soluzione e della sua realizzazione. Ritiene però che le misure proposte potranno più efficacemente tutelare gli interessi dei Comuni e quindi dei cittadini ticinesi. Vi chiediamo perciò di dare adesione all' allegato disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, F. Ghisletta

Il Cancelliere, A. Crivelli

Tabella n. 2 - ELENCO DEI COMUNI RIFORNITI CON CONVENZIONI DI PRIVATIVA: DURATA E SCADENZA DEI CONTRATTI

1. Azienda comunale dell' acqua del gas e dell' elettricità, Chiasso

Comuni	Durata anni	Scadenza
Morbio Inferiore	10	1970
Pedrinata	15	1970
Balerna	10	1975
Vacallo	10	1975

2. Azienda elettrica comunale, Airolo rifornisce esclusivamente il Comune di Airolo

3. Azienda elettrica comunale, Bellinzona

Comuni	Durata anni	Scadenza
Montecarasso	10	1971
S. Antonino	15	1971
Gnosca	10	1971
Contone	10	1972
Gorduno	10	1972
Sementina	10	1972
Robasacco	15	1972
Giubiasco	10	1973
Lumino	10	1973
Arbedo-Castione	20	1974
Cadenazzo	15	1975
Camorino	18	1976
Pianezzo	18	1976
S. Antonio	18	1976

4. Azienda elettrica comunale, Mendrisio

Comuni	Durata anni	Scadenza
Rancate	15	1974
Salorino	20	1981

5. Cooperativa elettrica, Faido

Comuni	Durata anni	Scadenza
Faido	15	1979
Mairengo	-	-

6. Azienda elettrica comunale, Massagno

Comuni	Durata anni	Scadenza
Corticiasca	20	1972
Isonne	20	1974
Lopagno	25	1974
Medeglia	20	1974
Roveredo	20	1974
Cagiallo	20	1976
Sonvico	20	1985
Breganzona	20	1987
Sala Capriasca	20	1987
Campestro	20	1988
Lugaggia	20	1988

Tesserete	20	1988
Vaglio	20	1990
Bidogno	25	1993

7. Azienda elettrica comunale, Lugano

Comuni	Durata anni	Scadenza
Meride	13	1969
Taverne	-	1970
Iseo	30	1970
Aranno	25	1970
Astano	25	1970
Bedigliora	25	1970
Bidogno-Beride	25	1970
Mezzovico-Vira	26	1970
Migliaglia	25	1970
Sessa	25	1970
Sigirino	15	1970
Bironico	5	1971
Barbengo	23	1971
Cimo	45	1971
Bosco Luganese	37	1971
Vernate	45	1971
Cabbio	-	1972
Morcote	30	1972
Vico Morcote	30	1972
Maroggia	28	1972
Novazzano	15	1972
Paradiso	25	1972
Veio	20	1972
Canobbio	35	1973
Tremona	20	1973
Ponte Capriasca	28	1973
Cureggia	50	1974
Bedano	23	1976
Gravesano	20	1976
Melide	20	1976
Montagnola	20	1976
Manno	20	1977
Pazzallo	20	1977
Savosa	20	1977
Coldrerio	20	1979
Monteggio	20	1980
Rovio	20	1980
Caslano	20	1980
Castagnola	22	1980
Curio	20	1980

Viganello	21	1980
Carona	20	1981
Gentilino	20	1981
Sonvico (frazioni di Roscona e Madonna d' Arla)	20	1982
Agra	20	1985
Brè	20	1985
Cademario	20	1985
Cadro	20	1985
Carabietta	20	1965
Castel San Pietro	20	1985
Gandria	20	1985
Muzzano	20	1985
Porza	20	1985
Pregassona	20	1985
Pura	20	1985
Riva San Vitale	20	1985
Sagno	20	1985
Villa Luganese	20	1985
Agno	20	1985
Arogno	20	1985
Bioggio	20	1985
Bissone	20	1985
Cadempino	20	1985
Comano	20	1985
Cureglia	20	1985
Grancia	20	1985
Lamone	20	1985
Magliaso	20	1985
Melano	20	1985
Novaggio	20	1985
Vezia	20	1985
Capolago	20	1987
Rivera (zona Monte Ceneri)	21	1987
Arosia	20	1987
Mugena	20	1987
Fescoggia	20	1987
Bogno	30	1987
Certara	30	1988
Cimadara	30	1988
Valcolla	20	1988
Breno	20	1988
Monte	20	1988
Besazio	20	1989
Brusino Arsizio	20	1989
Bruzella	20	1989
Camignolo	20	1989
Caneggio	20	1989
Origlio	20	1989
Daveso Soragno	30	1989
Morbio Superiore	20	1989
Neggio	20	1989
Carabbia	20	1990

Casima	20	1990
Croglio	20	1990
Muggio	20	1990
Pambio Noranco	20	1990

8. Società elettrica sopracenrina, Locarno

Comuni	Durata anni	Scadenza
Auressio	30	1964
Osco	30	1964
Semione	30	1964
Borgnone	30	1965
Broglio	30	1965
Ludiano	30	1965
Ponto Valentino	30	1965
Verscio	30	1965
Moleno	30	1966
Intragna	30	1969
Losone	20	1969
Brione s/Minusio	30	1970
Campello	30	1970
Preonzo	30	1971
Bodio	30	1972
Campo Vallemaggia	30	1972
Cevio	30	1972
Ronco s/Ascona	20	1972
Cavigliano	30	1973
Corippo	30	1973
Iragna	30	1973
Avegno	30	1974
Brontallo	30	1974
Gerra Verzasca	30	1974
Quinto	20	1974
Vogorno	30	1974
Sobrio	30	1975
Someo	30	1975
Caviano	20	1976
San Nazzaro	20	1978
Coglio	20	1977
Cavergho	30	1977
Cugnasco	20	1977
Bignasco	20	1978
Mergoscia	30	1978
Berzona	30	1979
Brione Verzasca	30	1979
Cerentino	30	1979
Crana	30	1979
Dongio	30	1979

Giumaglio	30	1979
Loco	30	1979
Mosogno	30	1979
Muralto	20	1979
Rasa	30	1979
Russo	30	1979
Sonogno	30	1979
Aquila	30	1980
Aurigeno	30	1980
Frasco	30	1980
Gerra Gambarogno	20	1980
Gudo	20	1980
Magadino	30	1980
Maggia	30	1980
Moghegno	30	1980
Piazzogna	20	1980
Prato Sornico	30	9180
Sant' Abbondio	20	1980
Vira Gambarogno	20	1980
Cresciano	30	1981
Palagnedra	30	1981
Rossura	30	1981
Brissago	20	1982
Chironico	30	1982
Lavertezzo	30	1982
Calonico	30	1983
Leontica	30	1983
Linescio	30	1983
Olivone	30	1983
Peccia	30	1983
Tegna	30	1984
Calpiogna	30	1984
Claro	25	1984
Lottigna	30	1984
Giornico	25	1985
Lodrino	30	1985
Marolta	30	1985
Castro	30	1986
Largario	30	1986
Menzonio	30	1988
Osogna	25	1988
Personico	25	1988
Torre	30	1988
Locarno	23	1989
Pollegio	25	1989
Chiggiogna	30	1990
Prato Leventina	25	1992
Minusio	27	1992
Cavagnago	30	1993

Gordevio	30	1993
Malvaglia	30	1993
Biasca	25	1993
Gordola	25	1993
Orselina	25	1993
Tenero	25	1993
Verscio	30	1995

Disegno di
LEGGE

che modifica la legge 25 giugno 1958 istitutiva l' Azienda elettrica ticinese e la legge 12 dicembre 1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 22 settembre 1970 n. 1679 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art 1

Alla legge 25 giugno 1958 istitutiva l' Azienda elettrica ticinese è aggiunto 11 seguente articolo:

Art. 2 bis

Diritti speciali

Le aziende di distribuzione di energia nel Cantone sono obbligate a coprire il fabbisogno di energia di complemento presso l' Azienda elettrica ticinese, acquistando da essa l' energia non proveniente da impianti idrici propri o dalla propria quota di partecipazione a impianti idrici nel Cantone o da altri impianti già esistenti, a condizione che l' AET sia in grado di fornire l' energia a prezzi competitivi.

Spetta all' Azienda elettrica ticinese il diritto di fornire direttamente:

- a) l' energia necessaria a opere e a cantieri propri o del Cantone in particolare agli impianti delle strade nazionali;
- b) l' energia necessaria alle industrie nel Cantone aventi un consumo annuo superiore ai 20 milioni di kvvh fatta eccezione per i casi in cui la fornitura non dovesse, per ragioni tecniche, risultare economica.

Art. 2

Gli articoli 35, 36 e 38 della legge 12 dicembre 1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 35

Qualunque concessione di aziende d' interesse pubblico per essere valida deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere votata dai due terzi dell' Assemblea comunale e rispettivamente dalla maggioranza assoluta dei membri componenti il Consiglio comunale.

Il messaggio municipale relativo alla domanda di concessione, nonché tutti gli atti e piani inerenti e il progetto completo di convenzione devono essere messi a disposizione de. cittadini almeno un mese prima dell' assemblea;

- b) determinare la durata della concessione, la quale non potrà mai essere superiore a 20 anni;
- c) comprendere la clausola e le condizioni del riscatto;
- d) comprendere l' obbligo dei concessionari di erigere il bilancio in conformità del Codice federale delle obbligazioni e di darne copia al Municipio, con facoltà allo stesso di ispezionare e

controllare il funzionamento industriale e finanziario della azienda in quei modi e con quelle garanzie che verranno de terminate caso per caso;

e) determinare il massimo delle tasse che l' azienda può percepire tanto dal Comune che dai privati e la qualità del prodotto da fornire;

f) determinare le multe nel caso di contravvenzione e prevedere il diritto di rescissione della convenzione in caso di grave violazione delle sue disposizioni, se non viene posto fine alla violazione entro un termine di tre mesi.

Art. 36

Le medesime formalità saranno osservate nei casi di rinnovo o prolungamento di una concessione già accordata. Non sono ammessi il rinnovo o il prolungamento in forma tacita.

Art. 38

Il riscatto pub avvenire alla scadenza della convenzione, dietro preavviso dato almeno un anno prima.

L' indennità di riscatto corrisponderà al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto.

Sono riservati accordi fra le parti più favorevoli ai Comuni.

Art. 3

Alla legge 12 dicembre 1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 35 bis

Le concessioni per forniture di energia elettrica dovranno inoltre prevedere i seguenti obblighi del concessionario:

- a) di provvedere adeguatamente alla distribuzione dell' energia elettrica all' utenza;
- b) di applicare all' utenza della zona da lui servita tariffe uguali a quelle vigenti per gli utenti del Comune dove l' azienda ha la sua sede per quanto concerne la fornitura di energia per uso casalingo, artigianale e per le utilizzazioni agricole. Ogni variazione delle tariffe del Comune sede verrà automatica mente applicata agli altri Comuni della zona. Le tariffe non devono compromettere lo sviluppo economico della zona;
- c) di accordare ai Comuni le seguenti partecipazioni minime su gli incassi lordi dell' azienda:
--- 10 % sulle forniture fatte in tariffa normale alle economie domestiche ed all' artigianato;
--- 5 % sulle forniture industriali ed agricole.

E' riservato all' accordo fra le parti di stabilire in quale misura la partecipazione in denaro può essere sostituita da altre prestazioni equivalenti;

d) di ridurre del 50 % la tariffa normale per la fornitura di energia agli edifici aziendali e di uso dello Stato, ritenuto un onere massimo da concordare con lo Stato;

e) di coprire il fabbisogno di energia di complemento presso la Azienda elettrica ticinese, acquistando da essa l' energia non proveniente da impianti idrici propri o dalla propria quota di partecipazione a impianti idrici nel Cantone o da altri impianti già esistenti, a condizione che l' AET sia in grado di fornire l' energia a prezzi competitivi;

f) di riconoscere il diritto dell' Azienda elettrica ticinese di fornire direttamente l' energia necessaria a opere e a cantieri propri o del Cantone, in particolare agli impianti delle strade nazionali, nel comprensorio servito dal concessionario, fatta eccezione per i casi in cui la fornitura non dovesse per ragioni tecniche risultare economica;

g) di riconoscere il diritto dell' Azienda elettrica ticinese di fornire direttamente l' energia necessaria alle industrie nel comprensorio servito dal concessionario aventi un consumo annuo superiore a 20 milioni di kVWh, fatta eccezione per i casi in cui la fornitura non dovesse per ragioni tecniche risultare economica.

Art. 35 ter

Tutte le concessioni devono essere immediatamente sottoposto ai Consiglio di Stato per l' approvazione. L' approvazione pub essere data solo se sono rispettate le condizioni indicate negli articoli che precedon. Le convenzioni entrano in vigore soltanto dopo l' approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 4

Decorso il termine per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell' entrata in vigore.